UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 31 DEL 29-04-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE PIANO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020 AL FINE DI STABILIZZARE L'AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.7/2020.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A; si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”, ove all’art. 2, comma 1 cita che “Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d’ambito tramite apposita convenzione”. Alla luce dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 “Aziende speciali ed istituzioni” che al comma 1 statuisce che “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale”, visto il titolo V dello Statuto dell’Ente che disciplina la gestione dei servizi pubblici provinciali approvato con deliberazione n. 185 del 02/10/1991, ultima modifica, delibera Consiglio P.V. n. 17 del 04/04/2007. Considerato che l’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, in qualità di ente strumentale della stessa si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto, diverso da quello dell’ente di appartenenza, che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento.

PRESO ATTO CHE:

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e smi;
- secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente.

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora pubblicata nel luglio 2019.

Richiamate le seguenti d**eliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ultimo triennio, quali maggiormente significative:**

1) **P.V. 2 del 24/01/2018 relativa alla approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e stabilizzazione, ove si citava che:**
   - **Per quanto riguarda il personale - per gli anni a venire si provvederà, nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento in materia di personale, ad assunzioni di personale con fini compatibili con le esigenze da fronteggiare, utilizzando le forme giuridiche previste dall'ordinamento in coerenza con la natura e le caratteristiche dei fabbisogni di funzionamento rilevati, - nel 2017 si è previsto il ricorso alla struttura composta da un Direttore a contratto e da personale assunto a tempo determinato. L'Ufficio risulta comunque fortemente sottorganico.**
   - **Occorre pertanto garantire all'Azienda Speciale, una stabilità di organico che consenta l'assolvimento puntuale delle funzioni di legge in capo all'Ufficio d'Ambito che potrà pertanto, ottenuta la deroga alle suddette Linee di Indirizzo, provvedere a indire procedure concorsuali a tempo indeterminato;**
   - **L'Ufficio risulta comunque gravemente sottodimensionato, quanto a personale in servizio rispetto al fabbisogno reale collegato al normale funzionamento della struttura, e si sta dando corso alla programmazione fondamentale per la stabilizzazione dell'Azienda adeguata alla normativa vigente, al fine di organizzare operazioni di stabilizzazione della struttura e di consolidarne l'assetto funzionale, in attesa d'implementare la dotazione della stessa. L'Ufficio risulta, comunque, fortemente sottorganico e permangono necessità ed urgenza di un apposito intervento sul personale finalizzate a non interrompere l'ordinaria funzionalità dell'Ufficio d'Ambito medesimo, come richiesto dagli adempimenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale e per dare continuità ai servizi erogati.**
   - **l'azienda richiede alla provincia di Varese nulla osta, espresso mediante l'approvazione di conforme atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a procedere secondo la presente deliberazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi**

dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

- **si dava atto che non è più possibile tenere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Questo è il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare tale tipologia di personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, - dovuto - dalla Provincia di Varese, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose.**

2) **n. 56 del 17/10/2019 con la quale si è provveduto a:**
   - approvare Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021;
   - effettuare la revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, ove **non emergono situazioni di personale in esubero**;
   - approvare la pianta organica, dando atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale, bensì una diminuzione dei medesimi, garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;
   - dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato e messo in mora la Provincia, ai sensi della delibera 208/2015 della Corte dei Conti Lombardia, sul fatto che non si può più utilizzare personale a tempo determinato, dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti perpetrati dalla Provincia medesima che rimane silente sull'approvazione delle linee di indirizzo, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione fa ricadere la responsabilità di tale scelta sulla Provincia medesima in quanto inadempiente;
   - i trasmettere la presente deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente.

3) **n. 2 del 13 gennaio 2020** con la quale si è provveduto a **:**
   - approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – alla revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed alla programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale;
   - dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, non emergono situazioni di personale in esubero;
   - che i dipendenti in servizio a tempo indeterminato sono in n. 2 (B3 e D1), e che ci sono n. 5 dipendenti a tempo determinato, di cui n. 4 dipendenti categoria D posizione economica 1 e n. 1 dipendente categoria C posizione economica 1, oltre alla figura del Direttore;

- valutare se attivare la stabilizzazione diretta per i n. 4 dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 del 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione;
- di trasmettere la deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente;

Si evidenzia nuovamente che la Provincia di Varese, fin dalla costituzione della propria Azienda speciale nel 2011 non ha mai delineato le linee di indirizzo di propria competenza. Per legge risulta totalmente inadempiente in qualità di ente controllante il quale, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

La Provincia è risultata inadempiente fin dal 2011. La situazione è mutata nel frattempo in quanto l'Ufficio d'Ambito ha fatto proprio il parere reso dalla Corte dei Conti, proprio su richiesta della Provincia di Varese, di cui si riporta la seguente sintesi.
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2020, ha interpretato una disposizione normativa in materia di riduzione di costi di personale delle aziende speciali controllate dagli enti locali. (tratto da Fonte: Corte dei Conti del 03/03/2020 Autore: Redazione Paweb)
La norma de qua è l'art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008 nella sua attuale formulazione (cioè a seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 27 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
La fattispecie normativa si riferisce alle aziende speciali, Art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008.

1 Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

2 A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

3 Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.
La prima parte della norma impone un obbligo diretto in capo alle stesse aziende speciali dai comuni di riduzione dei costi del personale. Tale obbligo è stato introdotto con la modifica dell'art. 18, comma 2- bis, DL n. 112/2008, ad opera del DL 90/2014. Il principale effetto è che è stato superato il precedente meccanismo di applicazione diretta, agli organismi partecipati, dei vincoli assunzionali che facevano capo agli enti locali partecipanti. In altri termini, le aziende speciali (e in parallelo le società a controllo pubblico di cui all'art. 19, commi 5-6 Tusp) sono autonomi destinatari dell'obbligo di contenimento di spesa (*).
Come opera questo obbligo? Veniamo al secondo punto della fattispecie, sopra riportata. L'ente controllante deve fornire un proprio atto di indirizzo in cui sono indicati i criteri di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale cui dovranno attenersi le aziende speciali; i criteri definiti dall'ente locale devono tenere conto della specificità e delle caratteristiche dell'organismo partecipato. L'applicazione di tali indirizzi non è automatica ma deve essere recepita dalle aziende ed istituzioni con propri provvedimenti.
Sicuramente l'assetto così delineato porta una maggiore responsabilizzazione, sia degli enti locali obbligati a determinare le regole di riduzione dei costi di personale per i propri organismi partecipati sia di questi ultimi (cioè enti partecipati), chiamati ad applicare con provvedimenti interni le regole così stabilite. L'obbligo per gli enti locali di determinare le regole cui le aziende speciali (ed in parallelo anche le società partecipate secondo l'art. 19, commi 5-6 citati del D.Lgs. n. 175/2016), devono conformarsi perché possa ritenersi rispettato il principio di riduzione del costo

del personale, rientra nel generale obbligo del concorso, da parte delle autonomie locali, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (**).
Posta questa premessa, il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti chiamata a chiarire la portata della prima parte del comma 2-bis, art. 18 citato. In particolare la Provincia istante ha chiesto come vada interpretata "la riduzione dei costi del personale" prevista dalla norma e, soprattutto come vada individuato il parametro rispetto al quale deve avvenire la riduzione di spesa.
Ricordiamo, infatti, che relativamente agli obblighi di riduzione di spesa di personale per gli enti locali, il legislatore ha fornito i riferimenti su cui parametrare il contenimento dei costi e la Corte dei conti è intervenuta con diverse pronunce a chiarimento delle voci ricomprese nelle spese di personale ai fini del rispetto degli obblighi normativi.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica nè cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali nè il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.
I giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.
In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di carattere temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Aggiungiamo che, data la natura finalistica della norma, questa va completata con tutte le altre norme del sistema che impongono una sana gestione agli enti locali dei propri organismi partecipati. Le misure di riduzione dei costi vanno anche parametrate alla situazione concreta ed al fatturato dell'azienda speciale o società partecipata, oltre che alla tipologia di attività che svolge l'ente partecipato; relativamente ai servizi pubblici, la riduzione dei costi va operata per rendere efficiente la gestione della società ma senza danneggiare la qualità del servizio per la collettività.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica né cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali né il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.

Naturalmente la Corte dei Conti non è potuta andare oltre la propria funzione consultiva; sicuramente i giudici non possono inserire in una fattispecie normativa ciò che è assente ma, nell'esercizio della propria funzione consultiva, hanno interpretato il disposto in chiave sistematica.
In altri termini, i giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.

In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di

carattere temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Relativamente ai costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito occorre precisare che gli stessi (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, 917/R/IDR/2017sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato (introitata dal Gestore), in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, ed a totale copertura costi.

Tale concetto viene ribadito anche nelle "Convenzioni di servizio" a regolazione dei rapporti con il gestore di Ambito Alfa Srl e con il Gestore Salvaguardato Le Reti Spa (Ex Aspem). La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

L' Ufficio d'Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'Arera, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla medesima. Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita.

Tutto ciò premesso e tutto quanto sopra esposto:

il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile procedere - in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali e garantendo il puntuale assolvimento delle funzioni di Legge, alla stabilizzazione dell'azienda in materia con riferimento al personale; ciò al fine di evitare il paralizzarsi delle attività istituzionali e provvedendo all'assunzione del personale a tempo indeterminato.

Si provvederà con apposito atto successivo all'approvazione dei bandi di concorso pubblico o alla scelta di attuare di valutare se attivare la stabilizzazione diretta per coloro che hanno tali requisiti, con il criterio della spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento", come da indicazione della Corte dei Conti sopra ampiamente descritto. Ciò significa provvedere all'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure: n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo C posizione economica 1.

L'approvazione del succitato Piano Assunzionale, alla luce dell'esplicitato fabbisogno consentirebbe di fronteggiare le esigenze dell'azienda, visto che l'utilizzo di contratti a tempo determinato non può e non deve più avere luogo, poiché il personale, interessato da tale modalità assunzionale, non svolge in alcun modo attività aventi carattere di straordinarietà e temporaneità e, come tali, né l'apparato gestionale né quello politico sono nelle condizioni di avvallare il persistere di tale condizione potendo, la stessa, al momento, essere sanata mediante le opportune azioni di stabilizzazione del personale stesso.

Richiamata inoltre la propria precedente delibera n. 62 del 18/11/2019 avente Oggetto: Integrazione al proprio precedente atto n.56 del 17/10/2019 approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale, con la quale il Cda ha provveduto a confermare quanto deliberato con il proprio precedente atto 56 del 2019 e di

procedere attraverso il bando di concorso a tempo pieno e determinato per un anno e prorogabile per un ulteriore anno, per affrontare l'urgenza creatasi in materia di autorizzazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito e causata dall'impossibilità con il personale fino ad oggi presente ad evadere tutta la mole delle autorizzazioni di competenza; quindi attraverso la ricerca di n.2 persone cat. D esperti tecnici ambientali posizioni economica 1,

Richiamato il D.L. 162 del 30.12.2019;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto indicato in premessa, qui totalmente confermato, di approvare il piano assunzionale con il presente atto e dare immediata attuazione entro il 2020 come segue: assunzione a tempo indeterminato di n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo C posizione economica;
2. di valutare, per dare adempimento a quanto descritto al precedente punto 1), se attivare la stabilizzazione diretta per i dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 DEL 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione attraverso l'approvazione del bando di concorso pubblico;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla provincia a titolo di informativa su quanto ha attuato il C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, viste le inadempienze della medesima, e in adempimento del parere della corte dei Conti;
4. di demandare al Direttore Generale la presentazione al Consiglio di Amministrazione degli schemi di bando a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale indicate al precedente punto 1);
5. di dare atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta incrementi del costo del personale pur procedendo ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo numero di figure professionali anzi vi sarà una diminuzione di contributi versati all'INPS a titolo di indennità DS, indennità quantificata in € 1.899,15=;
7. di dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione del presente atto, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose, ovvero la Provincia di Varese, e nei cui confronti si rivarrà e ne darà comunicazione sia a Regione Lombardia sia ad Arera;
8. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 – art.16

e s.m.i., nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato”

9. di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto.
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Deliberazione n. 31 del 29-04-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f.
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa